

RESCISSIONE

presupposti:

stato di pericolo

stato di bisogno

confronto con l'annullabilità

condiz. impie

scandalo di simpatie

(+ riparazione ha le prestazioni)
lesione ultra dimidium

↳ Vizio di forma del contratto reso
↳ Vizio di forma dell'op di vendita sotto il profilo del punto
↳ lesione di
↳ libro di merito

LA DISCIPLINA

vietato di convalida 1451
dell'annullabilità

no
rinuncia all'azione di rescissione

renunziare
dottrina è contraria
giurisp. è favorevole > 1450

resoluzione 1448

no con l'annullabilità } + breve
Reato unione e diviene delle conclusioni vertici

effetto di riduzione ad eputo 1450 [prop del contratto non con
unilateralità.

de loro processo esistemiale
intermittente

eventuale
effetti della rescissione rispetto ai terzi: 1452 Prescriz.

447

STATO DI PERICOLO

1° ipot di resciss

confronto con lo stato di necessità (2045)

pericolo:

attuale (a uso eff. del contratto) e alla persona.

pericolo putativo

condizioni inique

elut age
elut sociale

equo compenso

ambito

qualsiasi contratto
prestaz. d'opera

stato di pericolo	stato di necessità
<p>Spingi il segg o. contrario e condiz. inique</p> <p>non richiede; immediato; dip. del contr. che subsie proprio.</p>	<p>esclusione dell'ambito dell'illec</p>

448

STATO DI BISOGNO

2° ipot di resciss

contratti a prestaz. corrisp. commutativi
delle [ambito della resc.]

Bisogno

dello stato di pericolo → | mit. de cor. petum
mit. de cor. + sione

Approfitamento

lesione e usura

lesione ultra dimidium

Attualità e momento delle dimandate

Eliminazione

CAPO XIII DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO. [1447-1452]

1447.(a) Contratto concluso in istato di pericolo.

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (cfr. 2045), può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata (cfr. 2652 n. 1).

Il giudice nel pronunciare la rescissione, può secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata. (cfr. CF: IVA 26)

1448.(b) Azione generale di rescissione per lesione.

Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto (cfr. 2922).

L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.

Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (cfr. 1469, 1933, 1970).

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (cfr. 763 ss., 1970, 2922).